

BStGer RR.2020.182 vom 15. Oktober 2020

Bundesstrafgericht, 2020-10-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2020.182

FR: TPF RR.2020.182 du 15 octobre 2020

IT: TPF RR.2020.182 del 15 ottobre 2020

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Erwägungen

E. 1.1

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2

In assenza di trattati internazionali, ai rapporti di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale tra la Città del Vaticano e la Svizzera si applica la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP).

E. 1.3

La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.4

Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso del 22 luglio 2020 è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Intestataria della relazione oggetto della decisione impugnata, la ricorrente è legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP

- 4 -

nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

E. 2

La ricorrente censura innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentita, nella misura in cui il MPC ha ordinato la trasmissione di tutta la documentazione concernente il suo conto bancario, senza procedere ad una cernita effettiva e sostanziale della stessa. A suo

dire, l'invio di una chiavetta USB con la documentazione bancaria per osservazioni configurerebbe un mero giro a vuoto formale, se poi il MPC non entra nel merito delle osservazioni e scarta anzi la logica della cernita.

E. 2.1

Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al debitore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla trasmissione di determinati atti, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un eventuale consenso all'esecuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiusura, deve impartire alle persone toccate giusta l'art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni singolo documento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna. Questo affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sentite (v. art. 30 cpv. 1 PA), secondo modalità di collaborazione comunque rispettose del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; KRAUS-KOPF/EMMENEGGER/BABEY, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2a ediz. 2016, n. 54 ad art. 12 PA). Secondo giurisprudenza costante, il diritto ad una decisione motivata impone che l'autorità adita si esprima sull'insieme delle argomentazioni che le vengono proposte, ma non è obbligata a discutere tutti i fatti, le prove e le obiezioni sollevate dalle parti, essendo unicamente necessario l'esame di quelle questioni decisive per l'esito della controversia (DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 1C_660/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 3.1).

Il diritto di essere sentito, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA richiamati all'art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des moder-

- 5 -

nen Staates, 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità d'esecuzione non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata (v. WEISS/CASANOVA, Leichte oder schwere Verletzung des rechtlichen Gehörs?, in: ZBJV 2020, pag. 27 e segg.). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità precedente (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_660/2019 del

E. 2.2

In concreto, come emerge dall'incarto, il MPC, in data 16 aprile 2020, ha trasmesso alla ricorrente tutta la documentazione litigiosa, dandole la possibilità di esprimersi. Dopo un contatto telefonico avvenuto l'11 maggio 2020 con il MPC, la ricorrente, il 28 maggio

2020, ha preso posizione e indicato i documenti dei quali acconsentiva la trasmissione all'autorità estera. L'autorità d'esecuzione ha ritenuto tali documenti troppo limitati e deciso, vista la natura dei reati contestati agli indagati, di trasmettere tutta la documentazione litigiosa (v. infra consid. 4.2). Non si vede dunque perché ciò si debba considerare un "giro a vuoto": al contrario l'istanza precedente ha valutato gli argomenti addotti dalla ricorrente e deciso, sulla base di considerazioni il cui merito verrà valutato qui di seguito, che la cernita proposta fosse troppo limitativa. Visto quanto precede, la censura va respinta.

3. La ricorrente sostiene che la decisione impugnata conterrebbe alcuni accertamenti manifestamente arbitrari, nella misura in cui si scosterebbe a livello fattuale dal contenuto della rogatoria.

3.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, l'art. 28 AIMP esige in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove

- 6 -

(v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2).

L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).

3.2 In concreto, dalla rogatoria risulta che "tra novembre 2018 e maggio 2019 la Segreteria di Stato Vaticana ha effettuato le seguenti operazioni finanziarie: 1. Disinvestimento dal Fondo G., comparto della Fund H. riferibile al finanziere B. 2. Acquisto dell'intera proprietà dell'immobile sito a Londra, di cui era proprietaria solo al 45%, per mezzo della società I. SA di C. 3. Estromissione di C. dall'investimento mediante un pagamento di 15 milioni di Euro e passaggio di proprietà dell'immobile alla società J. SA, newco interamente posseduta dalla Segreteria di Stato. Tali operazioni, effettuate con la consulenza del gestore patrimoniale di fiducia della Segreteria di Stato, E., hanno visto l'impiego di somme a destinazione vincolata e con il ricorso a schemi di investimento non trasparenti né coerenti con le normali prassi che regolano gli investimenti immobiliari (da qui l'ipotesi di peculato per distrazione) generato ingenti danni al patrimonio della Santa Sede. L'Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato che ha seguito i fatti, e che allo stato delle indagini è gravemente indiziato dei reati sopra ipotizzati, era composto da: Mons. K. (Capo Ufficio), D. (funzionario) e Mons. L. (funzionario). Si evidenzia come l'investimento nel fondo G. origina da due finanziamenti erogati dalle banche M. e N., entrambi gestiti da E., per un totale di 200,5 milioni di USD. Alla data del 30-9-2019 tali

finanziamenti risultavano ancora in essere per un importo pari a 172 milioni di Euro presso la banca M., garantiti dal pegno generale sulle disponibilità rivenienti dalle offerte dei fedeli per il c.d. Obolo di San Pietro e da altri fondi aventi vincolo di scopo. Il ricorso a questa struttura finanziaria, realizzata attraverso la costituzione in pegno dei fondi vincolati anziché attraverso l'impiego diretto delle disponibilità liquide (cd. Credito Lombard), a parere di questo Ufficio, rappresenta la forte evidenza indiziaria del fatto che essa abbia rappresentato un escamotage per non rendere visibile – come del resto avvenuto per moltissimi anni – la distrazione compiuta. Appare inspiegabile il fatto che, a fronte di liquidità disponibili presso la banca M. per oltre 450 milioni di Euro e concesse in pegno alla banca, la Segreteria di Stato abbia fatto ricorso ad un finanziamento” (atto 01-00-0039 e 0040 incarto MPC). Dopo aver fornito i dettagli delle tre fasi sopraelencate (v. atto 01-00-0040, 0041 e 0042 incarto MPC), l'autorità rogante afferma che “allo stato delle indagini i danni arrecati al patrimonio della Segreteria di Stato per effetto delle condotte distrattive sopra descritte, risultano di importo ingente (attualmente quantificabili in non meno di 300 milioni di euro)” (atto 01-00-0042 incarto MPC).

- 7 -

3.3 La rogatoria del 19 dicembre 2019 adempie certamente le condizioni poste in ambito di esposto fattuale. Sulla base degli atti acquisiti, frutto dell'edizione della documentazione bancaria litigiosa e della perquisizione domiciliare della sede della ricorrente, avvenuta il 4 febbraio 2020, il MPC ha espresso sue ulteriori considerazioni, qui contestate dall'insorgente, circa l'implicazione della stessa nei fatti oggetto d'inchiesta, le quali non possono quindi essere contenute nella rogatoria. Premesso che non tocca in ogni caso all'autorità d'esecuzione accertare i fatti oggetto del procedimento estero e tantomeno statuire sulla colpevolezza delle persone indagate, le censurate discordanze fra l'esposto fattuale in rogatoria e quello riportato nella decisione impugnata non sono comunque tali da inficiare la sostanza della stessa. Spetterà in ogni caso al giudice estero del merito acclarare la fattispecie nei suoi dettagli. Le censure in questo ambito vanno dunque disattese.

4. L'insorgente afferma, infine, che la trasmissione dell'intera documentazione relativa alla sua relazione bancaria sarebbe sproporzionata e di nessuna utilità (nemmeno potenziale) rispetto ai fatti e alle fattispecie di reato esposti in rogatoria. Tale trasmissione sarebbe inoltre suscettibile di ledere il suo legittimo interesse al mantenimento della confidenzialità su transazioni commerciali, rapporti finanziari infra-gruppo, ecc. La gran parte delle transazioni bancarie riguarderebbe il pagamento di stipendi e rimborsi spese di suoi dipendenti nel corso degli anni. Essa comprende purtuttavia che i pagamenti destinati a E. e a suo figlio, O., possano al limite rivestire un'utilità potenziale. Ciò non sarebbe però il caso per decine di altri suoi dipendenti, il cui diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali verrebbero irrimediabilmente e inutilmente compromessi con la trasmissione dell'integralità dei documenti. In via subordinata, la ricorrente chiede che vengano trasmessi unicamente gli atti contenuti nel documento E allegato al ricorso (v. act. 1.5).

4.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la documentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio

2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21

- 8 -

dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).

Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. Si tratta di quei conti, come nel caso in esame, suscettibili di un utilizzo con finalità criminali. L'autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (decisione del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti contestati non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l'autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l'assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; decisione del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell'utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione

di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 722, pag. 798 e seg.).

4.2 In concreto, la documentazione litigiosa presenta senz'altro un'utilità potenziale per il procedimento estero. Come rettamente osservato dal MPC, dalla commissione rogatoria del 19 dicembre 2019 e dal suo complemento del 18 maggio 2020 (v. act. 10.1), risulta che le operazioni d'investimento nei fondi G. e P. oggetto d'indagine sarebbero state effettuate con la consulenza del gestore patrimoniale di fiducia della Segreteria di Stato, E., indagato nel procedimento estero, attraverso la società Q. prima e la ricorrente dopo, precisato che quest'ultima ha ripreso dalla società Q. la gestione patrimoniale degli averi della Segreteria di Stato presso la banca M. dal mese di giugno 2016 e E. è stato assunto dalla ricorrente a partire dal 1°luglio 2016. Questa situazione è confermata da tutta una serie di operazioni bancarie intervenute sulla relazione litigiosa elencate dal MPC nella decisione impugnata (v. act. 1.1, pag. 6 e seg.) nonché da svariati documenti sequestrati presso la sede della ricorrente (v. act. 10, pag. 7 e segg.). Quest'ultima ha del resto ammesso che i documenti bancari relativi ai pagamenti destinati ad E. possono risultare utili per l'inchiesta estera. Ad ogni modo, vista la natura finanziaria dei reati contestati agli indagati, l'autorità rogante deve avere la possibilità di esaminare tutta la documentazione litigiosa (v. supra consid. 4.1). L'interesse alla "privacy" dei dipendenti della ricorrente, risp. la confidenzialità su transazioni commerciali o rapporti finanziari infra-gruppo non possono del resto prevalere, nelle descritte circostanze, sulle necessità di indagine e sull'obbligo della Svizzera di accordare l'assistenza più ampia possibile (v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007 consid. 3.3). Il diritto alla riservatezza personale o commerciale non prevale manifestamente sugli interessi dell'autorità estera di valutare essa stessa la natura criminale o meno dei flussi finanziari in capo alla ricorrente. Spetterà infatti al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale nella Città del Vaticano e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoria e del suo complemento risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l'inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità.

5. In definitiva, la decisione impugnata va confermata e il gravame integralmente respinto.

E. 6

Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.-, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.